



REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. La scuola considera i viaggi d'istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, d'interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.
Nei casi in cui l'attività sportiva presenti qualche rischio (p. es. settimana bianca) verrà effettuata un'attenta valutazione da parte dei docenti della capacità/abilità tecnica degli studenti coinvolti nell'attività. Inoltre, i rischi connessi all'attività sportiva verranno preventivamente valutati da personale particolarmente qualificato, in possesso della necessaria esperienza e competenza tecnica e magari abilitato anche dalla competente Federazione sportiva
3. Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e, nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori (art. 8, comma 3 della CM 291/92), compreso l'accompagnatore referente.
4. Il numero degli alunni per docente accompagnatore non supera, di norma, le 15 unità. Eccezionalmente, in coerenza con la C.M. 291/92, punto 8.2, può essere elevato a 18 unità.
5. Il docente di sostegno potrà essere designato come accompagnatore della classe, sempre nei limiti di cui al punto 4.
6. Qualora l'alunno diversamente abile presenti particolari problemi inerenti all'autonomia di movimento e alla necessità di una sorveglianza costante, egli dovrà essere accompagnato nell'ordine:
 - ♦ dall'insegnante di sostegno;
 - ♦ da qualsiasi docente a lui assegnato (preferibilmente della classe);
 - ♦ da un assistente specialistico;
 - ♦ da un genitore;
 - ♦ da persona delegata dal genitore.

In ogni caso, la persona preposta ad accompagnare l'alunno diversamente abile dovrà essere assicurata e dovrà firmare una regolare assunzione di responsabilità.
7. Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe, per subentro in caso di imprevisto. E' auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio interessato (art. 8, comma 1 della CM 291/92). Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi o scuole è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.

8. L'incarico di accompagnatore comporta "l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave" (art. 8, comma 1 della CM 291/92).
9. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
10. Si auspica la totale partecipazione della classe. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari a 2/3 degli alunni frequentanti la classe, fatta eccezione per la partecipazione ad attività sportive o a carattere ambientale.
11. Il Collegio individua ogni anno scolastico un referente del Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
12. E' compito del Consiglio di Classe, elaborare il progetto relativo all'uscita didattica o al viaggio di istruzione. In questa sede, il coordinatore curerà la compilazione del modulo prestampato relativo al progetto e lo consegnerà al referente del Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.

I consigli di classe predispongono un progetto che verrà esaminato in sede di commissione dei coordinatori di classe. La commissione, sceglierà, tra i progetti proposti, tre itinerari: indicativamente, uno per le prime e per le seconde, uno per le terze e le quarte, uno per le quinte. Gli itinerari scelti verranno proposti al Collegio dei docenti per l'approvazione definitiva. Il Consiglio d'Istituto dovrà ratificare la delibera del Collegio. Qualora ciò non accada, il Collegio, tenendo conto delle motivazioni espresse dal Consiglio individuerà nuovi itinerari o modelli organizzativi diversi.
13. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza.
14. Nel caso in cui la quota di partecipazione sia particolarmente elevata, dovrà essere versato un anticipo pari al 30% della quota stessa, unitamente all'autorizzazione firmata dai genitori. Detto anticipo sarà rimborsato solo in casi eccezionali.
15. A norma di Legge, non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul Conto Corrente Bancario IBAN: [---], dalle singole famiglie o dal docente referente o da un genitore incaricato.
16. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola, compreso il numero del fax.
17. I docenti accompagnatori, al rientro, devono compilare il modello per l'indennità di missione (ove prevista), consegnarlo in segreteria (allegare le eventuali ricevute nominative dei pasti consumati per i quali si ha diritto a rimborso) e relazionare, con una sintetica memoria scritta, al Collegio dei docenti. Nella relazione, i docenti accompagnatori descriveranno "gli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto" (art. 8, comma 5 della CM 291/92).
18. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d'Istituto.
19. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.
20. Il regolamento di disciplina vige integralmente in occasione delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione.